



# Città di Segrate

ORDINANZA SINDACALE			
DIREZIONE	SICUREZZA E AMBIENTE		
SEZIONE	AMBIENTE ECOLOGIA		
N°	20	Data	11/11/2021
Tipologia ordinanza	normale ai sensi dell'art. 50 comma 4 del D.lgs. n.267/2000		
Oggetto:	Misure strutturali permanenti e temporanee omogenee (stagione invernale 2021/2022) per il miglioramento della qualità dell'aria e il contrasto all'inquinamento locale		

## IL SINDACO

### Premesso:

che al fine di garantire la tutela e la protezione della salute dei cittadini e dell'ambiente, Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, le Città Capoluogo di Provincia e i Comuni Lombardi sono da tempo impegnati in azioni per il miglioramento della qualità dell'aria attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera;

che sono emerse, da parte degli Enti Locali coinvolti da fenomeni di accumulo e di aumento delle emissioni inquinanti, esigenze di interventi ulteriori, aventi carattere locale e temporaneo, rispetto alle misure strutturali già in essere, ed è quindi stato chiesto a Regione Lombardia di svolgere un ruolo di regia e coordinamento nell'attuazione di tali misure temporanee locali, al fine di garantire omogeneità di interventi;

che il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Ambiente, la Conferenza delle Regioni e Province autonome e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), sottoscritto a dicembre 2015, in cui sono stati definiti ulteriori impegni a tutela della qualità dell'aria, prevede, in particolare, che le parti favoriscano e promuovano l'attuazione di "misure d'urgenza omogenee e temporanee";

che per il raggiungimento delle sopraccitate finalità di contenimento dell'inquinamento dell'aria si è ritenuto opportuno concertare e condividere con il sistema delle autonomie locali le iniziative e le modalità attuative utili ad una migliore omogeneizzazione dei provvedimenti, mediante la sottoscrizione di un "**Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano**" sottoscritto in data 09/06/2017 dal MATTM e Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna;

che è stata emanata, altresì, la D.G.R. 28 settembre 2020 n. XI/3606 "Misure per il miglioramento della qualità dell'aria: nuove disposizioni inerenti alle limitazioni della circolazione dei veicoli più inquinanti in relazione anche all'emergenza sanitaria da Covid-19" e relativi allegati 1, 2 e 3;



# Città di Segrate

che è stata emanata, altresì, la più recente D.G.R. 5 luglio 2021 n. XI/4993 “Criteri per l’individuazione dei soggetti pubblici e privati partecipanti al tavolo permanente con funzioni di consultazione istituzionale in materia di programmazione regionale per il risanamento della qualità dell’aria e definizione dei sistemi di abbattimento efficaci per la motorizzazione a gasolio – Attuazione delle modifiche agli articoli 2 e 13 della L.R. 2406 introdotte dalla L.R. 22/2020 (Modifica della D.G.R. 3606/2020) e relativo allegato 1;

**Considerato** che ai fini della costruzione di una procedura di attivazione di ulteriori misure locali e temporanee si individua il PM10 quale inquinante da monitorare in quanto presenta le maggiori criticità per il rispetto dei valori limite stabiliti dalle norme;

**Rilevato** in relazione alle “Misure temporanee per il miglioramento della qualità dell’aria”:

che Regione Lombardia con Delibera di Giunta Regionale n. XI/3606 del 28/09/2020 (Allegato 4) ha approvato lo schema riportante le misure temporanee per il miglioramento della qualità dell’aria ed il contrasto all’inquinamento locale.

che la DGR XI/3606 ha stabilito che tali procedure si applicano nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti appartenenti alle Fasce 1 e 2.

Le misure temporanee antismog possono essere attivate **tra il 1° ottobre e il 31 marzo di ogni anno** e si articolano su **due livelli** al verificarsi del superamento continuativo del limite giornaliero per il PM10 (50 µg/m<sup>3</sup>) registrato dalle stazioni di riferimento (per almeno **4 giorni** scatta il **1° livello**, per almeno **10 giorni** scatta il **2° livello**).

A partire **dal 11 gennaio 2021** le limitazioni temporanee si applicano **anche ai veicoli Euro 4 diesel dotati di FAP**, indipendentemente dai valori di emissione.

che la verifica per stabilire **l’attivazione viene effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì** (giornate di controllo) su quattro giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al rientro determinato secondo le modalità individuate dalla D.G.R. n. 3606/2020 ovvero controllo quotidiano che tenga anche conto delle previsioni meteorologiche per i giorni successivi.

che le misure temporanee omogenee a carattere locale possono essere adottate anche da altri Comuni a titolo di adesione volontaria.

Le misure si attuano previa emanazione di ordinanza annuale da parte dei Sindaci.

Che la **deroga chilometrica MoVe-In non si applica nel caso di attivazione delle misure temporanee** durante gli episodi di perdurante accumulo degli inquinanti; ciò vuol dire che in caso di attivazione delle misure temporanee gli autoveicoli che hanno aderito a MoVe-In sono soggetti a limitazioni della circolazione come gli altri veicoli inquinanti, fino alla disattivazione delle stesse.



# Città di Segrate

## Visti :

gli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”;

la Legge Regionale 11 dicembre 2006, n° 24 recante "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente";

il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.”

la DGR D.G.R. 28 settembre 2020 n. XI/3606;

la D.G.R. 5 luglio 2021 n. XI/4993;

l'art. 50 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;

lo Statuto del Comune

## ORDINA

### **MISURE PERMANENTI PER MIGLIORARE LA QUALITA' DELL'ARIA**

#### **1. MISURE PERMANENTI PER LA LIMITAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE**

Il Consiglio dei Ministri, con il Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021, ha deliberato la proroga dello stato di emergenza nazionale fino al 31 dicembre 2021. Salvo future ulteriori proroghe, le limitazioni permanenti della circolazione per i veicoli Euro 4 diesel continuano ad essere NON attive fino a tale data (31 dicembre 2021), come disposto dall'Ordinanza del Presidente di Regione n. 675 del 8 gennaio 2021.

**A seguito delle nuove disposizioni introdotte con la delibera di Giunta Regionale n. 3606 del 28 settembre 2020, sono in vigore le seguenti limitazioni:**

#### **AUTOVEICOLI**

##### **a. Autoveicoli euro 0 benzina e diesel – euro 1 e 2 diesel**

Le limitazioni per queste tipologie di veicoli si applicano:

dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle 19,30 (esclusi giorni festivi infrasettimanali)  
nei Comuni di Fascia 1 e Fascia 2 della Lombardia dal 1° gennaio al 31 dicembre



# Città di Segrate

**b. Autoveicoli euro 3 diesel**

Le limitazioni per queste tipologie di veicoli si applicano:

dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle 19,30 (esclusi giorni festivi infrasettimanali)

sono estese a partire dal 1° ottobre 2019 per i Comuni di Fascia 1

si applicano dal 11 gennaio 2021, per tutto l'anno, in tutti i Comuni in Fascia 2.

**c. Autoveicoli euro 1 benzina**

Le limitazioni per queste tipologie di veicoli si applicano:

dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle 19,30 (esclusi giorni festivi infrasettimanali)

nei Comuni di Fascia 1 e Fascia 2 della Lombardia dal 11 gennaio 2021, per tutto l'anno.

**d. Autoveicoli euro 4 diesel**

Le limitazioni per queste tipologie di veicoli si applicano:

dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle 19,30 (esclusi giorni festivi infrasettimanali)

nei Comuni di Fascia 1 e nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti situati in Fascia 2

dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno

**Le limitazioni permanenti della circolazione per i veicoli Euro 4 diesel continuano ad essere non attive fino alla data del 31 dicembre 2021.**

## **MOTOCICLI E CICLOMOTORI A DUE TEMPI**

**a. motocicli e ciclomotori a due tempi Euro 0**

vige il divieto di circolazione permanente:

dal lunedì alla domenica, su tutto il territorio regionale

tutto l'anno, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, 24 ore su 24

**b. motocicli e ciclomotori a due tempi Euro 1**

Le limitazioni si applicano:

dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle 19,30 (esclusi giorni festivi infrasettimanali)

nei Comuni di Fascia 1

dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno

## **AUTOBUS DI CATEGORIA M3 DI TIPO URBANO, INTERURBANO E SUBURBANO UTILIZZATI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL)**

**a. Autobus di categoria M3 (ai sensi dell'art. 47 del D.lgs. n°285/92, Codice della Strada) di tipo urbano, interurbano e suburbano utilizzati per il trasporto pubblico locale (TPL)**

**Euro 0 diesel - Euro 1 diesel - Euro 2 diesel**

vige il divieto di circolazione permanente su tutto il territorio



# Città di Segrate

dal lunedì alla domenica, su tutto il territorio regionale  
tutto l'anno, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, 24 ore su 24

\*\*\*

## Sono esclusi dal fermo della circolazione:

veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;

veicoli alimentati a benzina muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione;

veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa (es.: FAP). Per efficace sistema di abbattimento delle polveri si intende un sistema in grado di garantire un valore di emissione della massa di particolato pari o inferiore al limite fissato dalla normativa per la classe emissiva successiva rispetto alla limitazione vigente introdotta, come riportato sulla carta di circolazione;

i veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del d.lgs. 285/1992 e i veicoli con più di vent'anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall'articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale;

veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del D.Lgs. 285/1992;

motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti Euro 0 o pre Euro 1;

veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:

- veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;



# Città di Segrate

- veicoli di pronto soccorso sanitario;
- scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) – fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 adibiti a servizi di TPL;
- veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
- autovetture targate CD (Corpo Diplomatico) e CC (Corpo Consolare).

veicoli con prenotazione della visita di revisione, al solo fine di recarsi alla stessa prescritta revisione e nel rispetto della normativa statale in materia di circolazione stradale.

## **Sono derogati dal fermo della circolazione i seguenti veicoli:**

veicoli aderenti al Progetto Move-In secondo le modalità previste nell'Allegato 2 della dgr 3606 del 28/9/2020;

veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;

veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;

veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);

veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE, C1, C1E, D1, D1E E BE ai sensi dell'art. 116 del Decreto Legislativo 285/1992.

## Sospensione del provvedimento

La sospensione del provvedimento di fermo della circolazione potrà essere disposta per effetto del verificarsi di eventi imprevisti ed eccezionali a carattere meteo-climatico e sociale – quali gli scioperi del Trasporto Pubblico Locale.

## Controlli e sanzioni

A norma dell'articolo 13, comma 6, della l.r. 24/06, i controlli sul rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli sono effettuati dai soggetti che svolgono servizi di polizia stradale e l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie, in caso di accertamento delle violazioni, interviene ai sensi dell'articolo 27, comma 11 della l.r. 24/06. I proventi delle sanzioni spettano ai Comuni nel cui territorio è stata accertata la violazione ai sensi dell'articolo 27, comma 18bis, della l.r. 24/06.

Per l'attuazione di controlli del rispetto delle limitazioni attraverso l'utilizzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento automatico i Comuni si conformano a quanto previsto dal Codice della Strada.

## **I Comuni non possono concedere deroghe speciali e personali al di fuori di quelle previste dai provvedimenti regionali.**

Ai sensi dell'art. 13, comma 3, della l.r. 24/2006 **il fermo della circolazione non si applica:**  
alle autostrade;



# Città di Segrate

alle strade di interesse regionale R1, come individuate dalla classificazione funzionale definita ai sensi della l.r. 9/2001, art. 3, con delibera di Giunta regionale n. 19709 del 3 dicembre 2004 e successivi aggiornamenti;

ai tratti di collegamento tra strade di cui ai precedenti punti, agli svincoli autostradali ed ai parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici ricadenti all'interno della zona interessata dalle limitazioni alla circolazione.

I Comuni e le Province interessati, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno provveduto a fornire a Regione Lombardia gli elenchi dei tratti stradali di collegamento, pubblicati di seguito in mappe e stradari.

Le limitazioni dovranno essere segnalate con idonea cartellonistica in conformità a quanto previsto dal Codice della Strada.

In assenza della perimetrazione del centro abitato e della apposizione della prevista segnaletica da parte del Comune le limitazioni si applicano all'intero territorio comunale

## **2. MISURE PERMANENTI PER GENERATORI DI CALORE A BIOMASSA LEGNOSA (legna, cippato e pallet in stufe e caminetti)**

A seguito della sottoscrizione dell' Accordo del Bacino Padano, e delle delibere di Giunta regionale attuative n. 7095/2017 e n. 7696/2018, nonché dalla delibera di Giunta regionale n.449/18 di aggiornamento del PRIA, sono state stabilite **nuove disposizioni per l'installazione e l'utilizzo dei generatori di calore a biomassa legnosa.**

In particolare **dal 1.1.2020** è in vigore su tutto il territorio regionale:

il **divieto di nuova installazione** di generatori di calore alimentati da biomassa legnosa aventi emissioni superiori a quelle individuate dal DM n. 186 del 7/11/17 per la classe "quattro stelle" (**obbligo di installazione di generatori ad almeno 4 stelle**)

il **divieto di utilizzo** di generatori di calore alimentati da biomassa legnosa aventi emissioni superiori a quelle individuate dal DM n. 186 del 7/11/17 per la classe "tre stelle" (divieto di utilizzo per i **generatori a 0 o 1 o 2 stelle**);

**dal 1 ottobre 2018, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, l'obbligo di utilizzo di pellet di qualità** che rispetti le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d), parte V del D.Lgs. n. 152/2006, e che sia certificato conforme alla **classe A1** della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, da comprovare mediante la conservazione obbligatoria della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore.

I **controlli** sono effettuati dalle Città Metropolitane/Province - nei Comuni aventi meno di 40.000 abitanti - e dai Comuni con popolazione maggiore di 40.000 abitanti, nell'ambito delle verifiche sugli impianti termici.

La **sanzione** in caso di inosservanza è quella disciplinata dall'art. 27, comma 4, della Legge regionale n.24/06 (da 500 a 5.000 €).

Si richiamano infine le disposizioni regionali in vigore introdotte dalla delibera di Giunta regionale n. 5360 del 11 ottobre 2021, con i relativi allegato 1 (disposizioni) e allegato 2 (Linee guida), in merito alle regole di installazione, manutenzione e censimento degli apparecchi domestici alimentati a biomassa legnosa.

### **La Classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con biomassa legnosa**

La classificazione ambientale dei generatori di calore (tramite numero di stelle) è **definita dal nuovo Regolamento Statale** recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide, **approvato** dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare **con il decreto n. 186 del 7 Novembre 2017** ed entrato in vigore dal 2 Gennaio 2018.



# Città di Segrate

Il decreto 186/2017 individua **nell'allegato 1 le classi di qualità per il rilascio della certificazione ambientale** e prevede all'art. 3 comma 1 che il produttore richieda a un organismo notificato il rilascio della certificazione ambientale del generatore di calore.

Inoltre prevede all'art. 3, comma 4, che l'organismo notificato provveda alla pubblicazione sul proprio sito internet di un elenco delle certificazioni ambientali rilasciate.

Si invitano le aziende costruttrici a rivolgersi agli organismi notificati sopra richiamati per ottenere sia la certificazione (con relativa classificazione dei propri generatori - prevista dal nuovo regolamento statale -) che la conseguente pubblicazione.

**I cittadini possono acquisire le informazioni necessarie rivolgendosi direttamente alle aziende costruttrici.**

### **3. DISPOSIZIONI INERENTI LA COMBUSTIONE IN LOCO DI RESIDUI VEGETALI AGRICOLI E FORESTALI**

Relativamente alla **combustione dei residui vegetali** si richiama la norma statale vigente (D.Lgs. n. 152/06 – Testo Unico Ambientale) che prevede il generale divieto rientrando nella disciplina dei rifiuti. Deroghe all'applicazione di tale disciplina sono stabilite dall'art. 182, comma 6 bis, del Testo Unico Ambientale per finalità agricole e tramite processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

Le disposizioni regionali introdotte con L.R. n. 31/08 (come modificata dalla L.R. n. 38/15) prevedono la possibilità di effettuare la combustione in loco dei piccoli cumuli di tali residui (inferiori a 3 metri stesi per ettaro) nei territori dei Comuni posti ad una quota superiore ai 300 m (200 m nel caso di Comunità montane).

Nei Comuni posti a quota inferiore vigono le disposizioni stabilite dal D.G.R. n. 7095/2017 che prevedono **il divieto di combustione dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno.**

Solo per alcuni casi limitati, previa comunicazione al Comune e rispettando specifiche modalità e condizioni indicate dalla delibera, la combustione in loco di residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli può essere eseguita dal proprietario o dal possessore del terreno per soli due giorni all'interno del periodo dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno nelle zone impervie o non raggiungibili dalla viabilità ordinaria e con modalità atte ad evitare impatti diretti di fumi ed emissioni sulle abitazioni circostanti.

**Tutte le informazioni inerenti il divieto di combustione in loco di residui vegetali agricoli e forestali sono contenute nell'allegato 3 della D.G.R. n. 7095 del 18 settembre 2017.**





# Città di Segrate

## **MISURE TEMPORANEE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA**

Le misure temporanee antismog possono essere attivate tra il 1° ottobre e il 31 marzo di ogni anno. Con D.G.R. n. 3606 del 28 settembre 2020 (Allegato 4), in attuazione dell'Accordo di bacino padano, è stato aggiornato il sistema di riferimento per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti, comune a tutte le Regioni che lo hanno sottoscritto (Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna).

Le procedure si applicano nei [Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti appartenenti alle Fasce 1 e 2](#). Le misure si articolano su due livelli in base al superamento continuativo del limite giornaliero per il PM10 (50 µg/m<sup>3</sup>) registrato dalle stazioni di riferimento (per almeno 4 giorni scatta il 1° livello, per almeno 10 giorni scatta il 2° livello).

A partire dall'11 gennaio 2021 le limitazioni temporanee si applicano anche ai veicoli Euro 4 diesel dotati di FAP, indipendentemente dai valori di emissione.

La verifica per stabilire l'attivazione viene effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al rientro determinato secondo le modalità individuate dalla D.G.R. n. 3606/2020 ovvero controllo quotidiano che tenga anche conto delle previsioni meteorologiche per i giorni successivi.

Le misure temporanee omogenee a carattere locale possono essere adottate anche da [altri Comuni a titolo di adesione volontaria](#). Per aderire occorre darne comunicazione a Regione Lombardia.

Le misure si attuano previa emanazione di ordinanza annuale da parte dei Sindaci.

Si specifica che la deroga chilometrica MoVe-In non si applica nel caso di attivazione delle misure temporanee durante gli episodi di perdurante accumulo degli inquinanti; ciò vuol dire che in caso di attivazione delle misure temporanee gli autoveicoli che hanno aderito a MoVe-In sono soggetti a limitazioni della circolazione come gli altri veicoli inquinanti, fino alla disattivazione delle stesse.

### **Le misure temporanee omogenee di 1° livello sono:**

- b.1. Limitazione all'utilizzo delle autovetture di classe emissiva fino ad Euro 4 diesel compreso in ambito urbano dalle 8.30 alle 18.30;
- b.2. Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal DM 186/2017;
- b.3. Divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc.), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;
- b.4. Introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;
- b.5. Divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
- b.6. Divieto di spandimento degli effluenti di allevamento, delle acque reflue, dei digestati, dei fertilizzanti e dei fanghi di depurazione in tutto il territorio provinciale interessato dall'attivazione del provvedimento e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare qualsivoglia deroga a tale divieto; sono sempre consentite le seguenti modalità di distribuzione delle sostanze sopra richiamate: iniezione e interrimento immediato, cioè contestuale alla distribuzione, anche con l'utilizzo in sequenza di più attrezzature



# Città di Segrate

contemporaneamente operanti sull'appezzamento; tali disposizioni saranno riportate nel Bollettino Nitrati emesso da Regione Lombardia in collaborazione con ERSAF;

b.7. Invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL e alla massima applicazione della modalità di lavoro agile per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche;

b.8. Potenziamento dei controlli con particolare riguardo al rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, all' utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, alle combustioni all'aperto e al divieto di spandimento dei liquami.

## **Le misure temporanee omogenee di 2° livello (aggiuntive rispetto a quelle di 1° livello) sono:**

b.9. Estensione delle limitazioni per tutti i veicoli di classe emissiva fino ad Euro 4 diesel compreso in ambito urbano nella fascia oraria 8.30-18.30.

b.10. Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 5 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal DM 186/2017.

In riferimento alle misure **b.1** e **b.9**, fatte salve le vigenti disposizioni comunali relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico, sono esclusi dal fermo della circolazione, ai sensi dell'art. 13, comma 4, della l.r. 24/06, i seguenti veicoli:

- veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro-veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
- veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo (solo per i veicoli a doppia alimentazione benzina-gas), alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione;
- i veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del d.lgs. 285/1992 e i veicoli con più di vent'anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall'articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale;
- veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del d.lgs. 285/92;
- motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti Euro 0 o pre Euro 1;
- veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:



# Città di Segrate

- veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa Italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
  - veicoli di pronto soccorso sanitario;
  - scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) – fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 adibiti a servizi di TPL;
  - veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
  - veicoli utilizzati per servizi di assistenza ai portatori di handicap, muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco o suo delegato;
  - autovetture targate CD (Corpo Diplomatico) e CC (Corpo Consolare);
- veicoli con prenotazione della visita di revisione, al solo fine di recarsi alla stessa prescritta revisione e nel rispetto della normativa statale in materia di circolazione stradale.

In caso di attivazione delle misure b.1 e b.9 non si applica l'esclusione per i veicoli alimentati a gasolio e dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili, prevista per le limitazioni permanenti di cui all'allegato 1 alla D.G.R. n. 3606/2020, in ragione della necessità di ridurre le emissioni non solo di polveri primarie ma anche di ossidi di azoto che concorrono alla formazione di particolato secondario che, in particolare, caratterizza gli episodi acuti di inquinamento atmosferico regolamentati dal citato allegato.

Sono altresì **derogati** dal fermo della circolazione, ai sensi dell'art.13 della l.r. 24/06, i seguenti veicoli:

- veicoli speciali definiti dall'art. 54 lett. f), g) e n) del Codice della Strada;
- veicoli degli operatori del commercio ambulante aderenti al Progetto Move-In secondo le modalità previste nella D.G.R. 3102 del 5 maggio 2020 e nell'allegato 3 del medesimo provvedimento;
- veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
- veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);
- veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE, C1, C1E, D1, D1E e BE ai sensi dell'art. 116 del Decreto legislativo 285/1992.

## Ambito di applicazione

Le misure temporanee omogenee, esclusi i punti 1) e 9), si applicano a tutti i Comuni del territorio provinciale interessato dall'attivazione delle misure.

Le misure b.1 e b.9 si applicano ai Comuni (nelle rispettive aree urbane) con popolazione superiore a **30.000 abitanti appartenenti alle Fasce 1 e 2**, come definite dalla D.G.R. n.2578/14.



# Città di Segrate

## **Attività di controllo**

I controlli relativi all'attuazione delle misure temporanee sono effettuati dal Comune attraverso il proprio organo di controllo e in particolare attraverso gli agenti di Polizia Locale, anche in riferimento specifico alle misure di limitazione all'utilizzo dei generatori di calore a biomassa legnosa.

In quest'ultimo caso i controlli saranno di tipo documentale e basati sulla appartenenza del generatore ad una determinata classe di qualità ambientale secondo quanto definito dal DM 186/2017.

I controlli effettuati dai Comuni dovranno essere rendicontati a Regione Lombardia al termine del semestre invernale.

Le sanzioni applicabili in caso di accertamento di violazione delle disposizioni di cui all'Allegato n.4 della D.G.R. n.3606 del 28/9/2020, sono individuate nella presente ordinanza.

## **Avverso il presente provvedimento è ammesso:**

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.lgs. n°104/2010 e s.m.i.;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.

IL SINDACO  
PAOLO GIOVANNI MICHELI